

Data 30.11.2018

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - 2018
Scadenza versamento a saldo (17/12/2018)**Avviso**

Il **17 dicembre 2018** scade il termine per il versamento del saldo della TASI. Il **saldo** è pari al tributo dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla rata di acconto versata, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicano le aliquote e detrazioni fissate per l'anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 05 del 29.03.2018 (che ha confermato le aliquote TASI già determinate per l'anno 2017) e di seguito riportate:

Tipologia	Aliquote/ Detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	2 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	1 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'Impresa costruttrice	1 per mille
Altri immobili	1 per mille

La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 5,00 come stabilito dal regolamento Tasi approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 31.07.2014 ;

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

Chi deve pagare

La TASI deve essere pagata:

- per il 70% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing* (*nel caso in cui i suddetti soggetti siano esclusivi utilizzatori la tasi deve essere pagata al 100%*);
- per il 30% dagli utilizzatori degli immobili.
Oppure:
- per il 100% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing* nel caso in cui i suddetti soggetti siano esclusivi utilizzatori ;

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 208/2015, a decorrere dall'anno 2016 la TASI NON SI APPLICA ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI e pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Non sono soggetti alla TASI nemmeno i terreni agricoli

Come pagare

Il versamento del tributo può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**L177**) mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali, utilizzando i seguenti codici tributo:
3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze 3960 – TASI su aree fabbricabili
3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali 3961 – TASI su altri fabbricati

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune ovvero consultare il sito www.comune.tiriolo.cz.it

Il Funzionario Responsabile TASI
Rag. Domenico D'Alfa